

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

54° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 31 MARZO 1982

Presidenza del Presidente CIOCE

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Prestazioni assistenziali della Cassa di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori in occasione di catastrofe o calamità naturale » (1372), approvato dalla Camera dei deputati (*Rinviato alla Commissione per una nuova deliberazione*)

(Rinvio del seguito della discussione)

PRESIDENTE Pag. 669, 670
FILETTI (MSI-DN) 670

I lavori hanno inizio alle ore 10,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Prestazioni assistenziali della Cassa di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori in occasione di catastrofe o calamità naturale » (1372), approvato dalla Camera dei de-

putati (*Rinviato alla Commissione per una nuova deliberazione*)

(Rinvio del seguito della discussione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Prestazioni assistenziali della Cassa di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori in occasione di catastrofe o calamità naturale », già approvato dalla Camera dei deputati.

Comunico che, a tutt'oggi, la 5^a Commissione permanente non ha ritenuto di dover modificare il proprio parere negativo in merito alla copertura finanziaria del provvedimento in titolo. La emissione di un nuovo parere è stata sollecitata dalla segreteria della nostra Commissione con una lettera, in data 25 marzo 1982, indirizzata alla segreteria della 5^a Commissione, di cui do lettura:

« Si reputa opportuno, al fine di sollecitare l'emissione di un nuovo parere da par-

te della 5^a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1372, sottoporre alla Commissione medesima un elemento finora non evidenziato e che, come risulta dal resoconto della seduta della Commissione giustizia del 23 marzo, può assumere una importanza decisiva ai fini di tale nuova emissione.

Si fa riferimento all'articolo 48 della legge 8 gennaio 1952, n. 6 (sostituzione della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori) e all'articolo 49 della suddetta legge, modificato successivamente dall'articolo 23 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, i quali dispongono il principio del trattamento di assistenza a favore degli iscritti alla Cassa che si trovano in stato di bisogno da attuare entro i limiti delle entrate complessive della Cassa fissate nel citato articolo 49.

Ne segue che l'articolo unico del disegno di legge n. 1372 avrebbe natura meramente interpretativa di una disposizione già esistente e per la quale sussiste pertanto una copertura ».

È indubbio che il caso di calamità naturale mette il professionista in uno stato evidente di bisogno, per il quale la legge

prevede già un trattamento di assistenza e, pertanto, una corrispondente copertura finanziaria.

In attesa che la 5^a Commissione prenda in considerazione questo nuovo elemento e voglia così modificare il precedente parere, propongo di rinviare il seguito della discussione.

F I L E T T I Prendo atto della richiesta di un nuovo parere della 5^a Commissione, compiacendomi del fatto che la tesi recepita dalla nostra Presidenza sia quella che io ho avuto l'onore di sostenere nella scorsa seduta e cioè la tesi del valore interpretativo della norma in esame. Pertanto, sono favorevole al rinvio della discussione, in attesa di conoscere il nuovo parere.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno altre osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 10,55.